



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

dipartimento risorse umane,
organizzazione e rapporti con
il servizio sanitario nazionale e
regionale

Prot. n. 38105 – VII/11

Bari, 15/05/2015

A tutto il personale

e, p.c. alle OO.SS. ed alla R.S.U.

LORO SEDI

OGGETTO: Disposizioni in merito alle assenze per visite specialistiche, terapie o esami diagnostici art. 55 septies d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Com'è noto il TAR del Lazio – sez I, con sentenza n. 5714 del 14.04.2015, ha annullato la circolare n. 2/2014 della Funzione Pubblica in materia di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.

Pertanto, nel caso in cui il dipendente abbia necessità di sottoporsi, durante l'orario di lavoro, a visite specialistiche, terapie o esami diagnostici può giustificare l'assenza mediante idonea certificazione medica, rilasciata anche da medici privati ai sensi del comma cinque ter dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come *“assenza per malattia”*.

Si ricorda, tuttavia, che il primo comma dell'art. 55 septies del d.lgs. citato dispone che *“nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale”*.

Ne consegue che non è possibile giustificare un'assenza per malattia superiore a 10 giorni con un certificato rilasciato da un medico specialista non convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale; la stessa limitazione ricorre anche dopo la seconda assenza per malattia dall'inizio dell'anno solare, anche se per un solo giorno.

Nel caso in cui, pertanto, dopo la seconda assenza per malattia, il dipendente abbia necessità di sottoporsi a visite specialistiche, terapie o esami diagnostici dovrà giustificare l'assenza con idonea certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico

DIVISIONE PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO, PENSIONI E
RISCATTI

Area Gestione Orario di Lavoro

Via Suppa 9 70121 Bari (Italy)
tel (+39) 080 5717716 • fax (+39) 080 5717724
agol@ateneo.uniba.it
www.uniba.it
c.f. 80002170720 p. iva 01086760723

convenzionato con il S.S.N. Quest'ultima circostanza (medico di famiglia, specialista convenzionato o struttura sanitaria pubblica) deve risultare chiaramente, in maniera inconfutabile, da timbro, stampigliatura, autocertificazione del dipendente; il dipendente deve aver cura di controllare la completezza della certificazione ricevuta.

La certificazione non compiutamente rispondente al dettato normativo potrà essere considerata soltanto come semplice "comunicazione di assenza", non essendo idonea a giustificare la stessa. Nel caso in cui non sia possibile presentare idonea certificazione, l'assenza dovrà essere giustificata mediante il ricorso ad altro istituto contrattuale.

Si coglie l'occasione per ricordare che, nei primi dieci giorni di ciascun episodio morboso (quindi anche di durata inferiore a 10 giorni) è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di qualsiasi indennità o emolumento accessorio, anche di carattere fisso o continuativo.

Detta trattenuta opera in aggiunta a quanto previsto dall'art. 35 del CCNL relativamente alla retribuzione delle assenze per malattia .

Non sono soggette a decurtazione economica, anche durante i primi dieci giorni, le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché le assenze relative a gravi patologie che richiedano terapie salvavita, casistiche per le quali esiste una disciplina di maggior favore.

In queste ipotesi, per godere del vantaggio normativo, è necessario che la certificazione riporti in modo chiaro che l'assenza è dovuta a una delle suddette situazioni.

In caso di certificazione non chiara, l'assenza sarà considerata come una normale malattia.

Le assenze dell'intera giornata per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici verificatesi da febbraio 2014 ad oggi e giustificate con ferie o riposi compensativi possono essere rettifiche, **su richiesta del dipendente**, in assenza per malattia (cod. 08) consegnando al protocollo riservato apposito giustificativo, completo della relativa certificazione sanitaria in originale.

E' possibile rettificare in assenza per malattia, con le stesse modalità sopra descritte, **su richiesta del dipendente**, anche le assenze dell'intera giornata verificatesi dall'inizio del corrente anno e giustificate con il permesso per nascita dei figli o per gravi motivi personali o familiari (cod. 14 - 18 ore annue).

A tali assenze si applicherà il dettato normativo sopra descritto di cui al d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e L. 133/2008 e s.m.i .

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Avv. Gaetano Prudente

DIVISIONE PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO, PENSIONI E
RISCATTI

Area Gestione Orario di Lavoro

Via Suppa 9 70121 Bari (Italy)
tel (+39) 080 5717716 • fax (+39) 080 5717724
agol@ateneo.uniba.it
www.uniba.it
c.f. 80002170720 p. iva 01086760723